

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 174 del 25 febbraio 2010 – Programma di finanziamento di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali.

PREMESSO

- Che il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 2 del 21/01/2010 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria anno 2010”* e la L.R. n. 3 del 21/01/2010 *“Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 – 2012”*.
- Che l’art. 38 della L.R. n. 2 del 21/01/2010 prevede: *“Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro 20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo di cui all’UPB 1.1.5”*.
- Che il bilancio gestionale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 92 del 9/02/2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7 del 30/04/2002, alla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 *“Fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali”* prevede una disponibilità finanziaria di € 70.000.000,00.

CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell’art. 64 della L.R. n. 3 del 27/02/2007, comma 1, l’intervento finanziario della Regione a favore degli enti locali si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:
 1. contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui;
 2. contributi straordinari da concedere con provvedimento motivato.
- Che la L.R. n. 1 del 30/01/2008 *“Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008”* all’art. 3 *“Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti”* prevede che: *“Per il triennio 2008 – 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all’articolo 65, della legge regionale n. 3 del 27/02/2007, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all’art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2007, non può superare il valore delle posizioni estinte nell’anno immediatamente precedente. Il programma e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 63, della legge regionale n. 3/2007 sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo”*.
- Che il bilancio della Regione non consente di programmare adeguate spese per investimenti a favore dei comuni sotto forma di contributi pluriennali per il finanziamento di opere pubbliche, così come previsto dalla L.R. n. 1/2008.
- Che oltre a tale motivazione la difficoltà di molti comuni è dovuta alla scarsa capacità d’indebitamento per motivi strutturali e di obbligo della normativa nazionale sulla spesa pubblica e che quindi, anche per il corrente esercizio finanziario i comuni potranno beneficiare quasi esclusivamente di contributi in conto capitale, per far fronte alle esigenze di realizzazione delle opere pubbliche programmate.

CONSIDERATO, altresì,

- Che con deliberazione di Giunta regionale n. 1639 del 30/10/2009, avente ad oggetto: *“Art. 63 L.R. 3/2007- Indirizzi per la redazione del programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici della Regione”* sono stati approvati gli indirizzi per la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale da adottarsi da parte della Giunta regionale, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione dell’esercizio in corso.
- Che tale programma individua in apposita sezione gli interventi prioritari d’interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale, tra cui:
 1. Interventi rivolti alla realizzazione e al recupero di opere di rilevante uso sociale.
 2. Interventi di recupero dei centri storici.

3. Interventi di miglioramento della vivibilità all'interno dei centri urbani.
4. Adeguamento statico degli edifici.
 - Che gli indirizzi così espressi sono stati condivisi, ai sensi dell'art. 73, comma 6 della L.R. 3/2007, dalla Conferenza regionale sugli appalti e sulle concessioni in data 8/09/2009 e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi della L.R. 26/1996, in data 27/10/2009 e quindi possono assumersi quali programma d'interventi per il finanziamento di singoli progetti di competenza dei comuni.

RILEVATO

- Di poter far fronte parzialmente alle esigenze d'investimento dei comuni, per la realizzazione di opere infrastrutturali materiali, attraverso il finanziamento di progetti a valere sulle risorse previste nel bilancio corrente alla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 *"Fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali"*.
- Che, data l'esiguità delle risorse in rapporto al numero dei potenziali destinatari, al fine di garantire una distribuzione delle risorse rispondente alle richieste e ai bisogni del territorio, si debba privilegiare le piccole e medie realtà comunali, in quanto, presentano maggiori difficoltà finanziarie, non sono beneficiari di programmi di gestione diretta delle risorse POR 2007/2013 e rappresentano la maggioranza dei comuni campani.
- Che per un'effettiva corrispondenza tra la programmazione approvata e le risorse limitate disponibili si rende necessario specificare gli interventi ammissibili così distinti:
 - a. Quelli di cui al punto 1) *"Interventi rivolti alla realizzazione e al recupero di opere di rilevante uso sociale"*, con particolare riferimento alla realizzazione e completamento di edifici e spazi pubblici destinati alle attività sociali e/o di aggregazione per i giovani e gli anziani, ovvero alla pratica sportiva.
 - b. Quelli di cui al punto 2) *"Interventi di recupero dei centri storici"*, con particolare riferimento alla ristrutturazione degli edifici di proprietà pubblica o destinati ad uso pubblico di particolare pregio storico, artistico, architettonico.
 - c. Quelli di cui al punto 3) *"Interventi di miglioramento della vivibilità all'interno dei centri urbani"*, con particolare riferimento alla sicurezza e salubrità degli spazi e dei servizi pubblici.
 - d. Quelli di cui al punto 4) *"Adeguamento statico degli edifici"*, con particolare riferimento agli edifici pubblici destinati a scuole e sedi di uffici pubblici.

RITENUTO

- Quindi, di poter indicare quali destinatari dei finanziamenti i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che hanno presentato o presentino progetti coerenti con gli indirizzi programmatici richiamati.
- Di poter stabilire la soglia massima per ciascun comune, per uno o più interventi, in € 2.000.000,00.
- Di potersi avvalere del Parco Progetti Regionale, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1041 del 1/08/2006 *"Istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 - 2007/2013"*, che prevede: *"...Di stabilire che il Parco Progetti Regionale rappresenta la riserva dei progetti da utilizzare per la programmazione delle risorse aggiuntive nazionali, comunitarie, e di quelle regionali in tutti i casi in cui le attività di programmazione dei singoli assessorati lo riterranno opportuno"*.
- Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche dell'A.G.C. 15, le attività di ulteriore istruttoria sui progetti ammissibili, così come individuati nell'ambito del Parco Progetti Regionale, ai fini della verifica di corrispondenza degli indirizzi di programmazione sopra indicati, per la definitiva ammissione al finanziamento, destinando l'importo di € 45.000.000,00 complessivi, disponibili sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 per il presente intervento.
- Di destinare l'ulteriore importo di € 25.000.000,00, quale restante quota disponibile sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 al finanziamento, previo avviso pubblico a cura del Settore Opere Pubbliche, di progetti, almeno a livello definitivo, corredati dei pareri previsti dalle leggi in materia, coerenti con gli indirizzi di programmazione sopra indicati, non presenti nel Parco Progetti Regionale e che potranno essere presentati da parte di comuni fino a 20.000 abitanti con le modalità previste dall'avviso pubblico.
- Di autorizzare, fin d'ora, l'utilizzo delle economie derivanti dai singoli interventi finanziati, al finanziamento dei progetti individuati tramite avviso pubblico.

VISTE

- La L.R. n. 2 del 21/01/2010 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria anno 2010”*.
- La L.R. n. 3 del 21/01/2010 *“Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2010 e Bilancio pluriennale 2010 – 2012”*.
- La deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 09/02/2010 *“Approvazione bilancio gestionale 2010”*.
- La L.R. n. 7 del 30/04/2002 *“Ordinamento contabile della Regione Campania”*.
- La L.R. n. 3 del 27/02/2007 *“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”*.
- La deliberazione di Giunta regionale n. 1639 del 30/10/2009 *“Art. 63 L.R. 3/2007- Indirizzi per la redazione del programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici della Regione”*
- La deliberazione di Giunta regionale n. 1041 del 1/08/2006 *“Istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 2000/2006 - 2007/2013”*.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

- Di destinare l'importo di € 70.000.000,00 disponibili sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 *“Fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali”* ad un programma di finanziamento di opere pubbliche per far fronte parzialmente alle esigenze d'investimento dei comuni, per la realizzazione di opere infrastrutturali materiali.
- Di specificare che, in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1639 del 30/10/2009, gli interventi ammissibili sono rappresentati da:
 1. Interventi rivolti alla realizzazione e al recupero di opere di rilevante uso sociale, con particolare riferimento alla realizzazione e completamento di edifici e spazi pubblici destinati alle attività sociali e/o di aggregazione per i giovani e gli anziani, ovvero alla pratica sportiva.
 2. Interventi di recupero dei centri storici, con particolare riferimento alla ristrutturazione degli edifici di proprietà pubblica o destinati ad uso pubblico di particolare pregio storico, artistico, architettonico.
 3. Interventi di miglioramento della vivibilità all'interno dei centri urbani, con particolare riferimento alla sicurezza e salubrità degli spazi e dei servizi pubblici.
 4. Adeguamento statico degli edifici, con particolare riferimento agli edifici pubblici destinati a scuole e sedi di uffici pubblici.
- Di indicare quali destinatari dei finanziamenti i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti i cui progetti esecutivi o stralci funzionali degli stessi, siano coerenti con gli indirizzi programmatici richiamati.
- Di poter stabilire la soglia massima per ciascun comune, per uno o più interventi, in € 2.000.000,00.
- Di avvalersi del Parco Progetti Regionale, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1041 del 1/08/2006, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche dell'A.G.C. 15, le attività di ulteriore istruttoria sui progetti esecutivi ammissibili ai fini della verifica di corrispondenza degli indirizzi di programmazione sopra indicati, per la definitiva ammissione al finanziamento, destinando l'importo di € 45.000.000,00 complessivi, disponibili sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 per il presente intervento.
- Di destinare l'ulteriore importo di € 25.000.000,00, quale restante quota disponibile sulla U.P.B. 22.84.245 cap. 2564 al finanziamento, previo avviso pubblico a cura del Settore Opere Pubbliche, di progetti, almeno a livello definitivo, corredati dei pareri previsti dalle leggi in materia, coerenti con gli indirizzi di programmazione sopra indicati, non presenti nel Parco Progetti Regionale e che potranno essere presentati da parte di comuni fino a 20.000 abitanti con le modalità previste dall'avviso pubblico.
- Di autorizzare, fin d'ora, l'utilizzo delle economie totali, derivanti dai singoli interventi finanziati, al finanziamento dei progetti individuati previo avviso pubblico.
- Di trasmettere, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione, per i conseguenti adempimenti di competenza, all'A.G.C. LL.PP., al Settore Opere Pubbliche e al Settore Stampa, Documentazione e

Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino